



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia
relativo al
procedimento disciplinare n. 54s/2020 nei confronti del tesserato Piergiorgio Cesari

Il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale,

premesse

- che a seguito di rapporto informativo del Giudice Arbitro Alessandro Pau è stato avviato procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Piergiorgio Cesari (tessera FIG n. 161522) per l'illecito che egli avrebbe commesso in occasione della gara denominata "Trofeo Gigolf", disputata presso il Golf Club Bologna in data 31 ottobre 2020;

- che nel "rapporto informativo" si riferisce quanto segue: *"la presente per relazionarvi sulla squalifica, secondo la regola 3-3b(3), comminata al giocatore Piergiorgio Cesari in occasione del Trofeo Gigolf disputato presso il G.C. Bologna Sabato 31 Ottobre 2020.*

Di seguito la descrizione sintetica di quanto accaduto: alla buca 6 il Sig. Luciano Zanetti, compagno del Sig. Cesari, mi chiedeva informazioni su un episodio accaduto alla buca 4 in cui la palla del Cesari, anziché fermarsi in buca, colpiva il dischetto protettivo posto all'interno delle buche (per garantire la sicurezza dei giocatori inerente al covid - 19) per poi fermarsi fuori dalla buca. La palla è stata poi imbucata con un ulteriore colpo (tot. 4). Ho riferito che la palla si considera imbucata quando ferma sotto il livello della buca per cui l'ultimo colpo conta per un totale di 4.

Il Sig. Zanetti ha subito riferito al Sig. Cesari quanto da me detto in presenza di un altro giocatore mentre il suo marcatore, il Sig. Rodriguez Garrido Jose Ramon, era distante e non ha sentito quanto riferiva il Sig. Zanetti. Il Sig. Cesari alquanto contrariato si lamentava di tale decisione ritenendola inappropriata e ingiusta.

Al termine della gara, il Sig. Cesari consegna lo score con un risultato alla buca 4 di 3 e non di 4.

Dopo alcune indagini ho scoperto che il Sig. Cesari in un primo momento aveva riportato il risultato di 3, dopo la mia comunicazione l'ha cancellato e scritto 4 e poi ricancellato e scritto 3 in quanto il suo marcatore, al momento della verifica dei risultati, pensava andasse bene il 3 originario, ignaro di quanto detto da me alla buca 6. Il Sig. Cesari non ha corretto il Sig. Rodriguez ma il suo score da 4 a 3 senza riportare a lui (Rodriguez) la mia decisione";

- che al signor Piergiorgio Cesari è stato contestato di avere sottoscritto e consegnato uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo;

- che da un sommario esame non è stato possibile stabilire in modo univoco la natura dolosa dell'infrazione descritta nel rapporto informativo: di qui, impregiudicato ogni eventuale ulteriore approfondimento in ordine all'elemento soggettivo ed assumendo la natura colposa dell'infrazione, è stata prospettata al tesserato la possibilità di definire il procedimento mediante decreto sanzionatorio con applicazione della sanzione della squalifica temporanea per un periodo di sei mesi;

- che con lettera 11 novembre 2020, pervenuta via mail in data odierna, il signor Piergiorgio Cesari ha richiesto l'emissione del decreto sanzionatorio, secondo quanto a lui indicato nel provvedimento ex art. 42 del regolamento di Giustizia;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, preso atto della richiesta del tesserato

CON IL PRESENTE DECRETO

commina al signor Piergiorgio Cesari (tessera FIG n. 161522) la sanzione della **squalifica temporanea per un periodo di sei mesi.**

Bologna, 12 novembre 2020

Avv. Giorgio Vaselli
Giudice Sportivo Territoriale
per l'Emilia Romagna - Marche